



UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n.114 del 30.09.2022

Premesso che:

- in data 09.06.2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto inerenti ai *"Lavori di riqualificazione e recupero degli antichi vicoli del centro storico per la fruizione della mobilità lenta ed il miglioramento dei corpi idrici"*;
- in data 02.07.2021 è stata effettuata la consegna dei relativi lavori ed in data 18.11.2021 è stato effettuato il concreto inizio dei lavori;
- in data 17.03.2022 i lavori sono stati sospesi temporaneamente per consentire ad AQP s.p.a. di sostituire il tronco idrico principale ed i relativi allacci alle utenze al fine di evitare eventuali e future manomissioni della nuova pavimentazione in un'ottica di evidente interesse pubblico;
- in data 14.06.2022 (prot. n.24380) questa amministrazione invitava la ditta appaltatrice alla ripresa dei lavori in quanto il primo tratto tra Piazza Europa e Via Pirgiano era stato completato da AQP s.p.a., e che tale invito è stato disatteso;
- in data 12.08.2022 AQP s.p.a. comunicava formalmente la completa fine dei lavori nel tratto Piazza Europa - Via Pirgiano;
- in data 12.08.2022 (prot. n.36239) questa amministrazione invitava la ditta appaltatrice all'urgente ripresa dei lavori non sussistendo ragioni ostative per il tratto anzidetto, e che anche tale invito è rimasto disatteso;
- in data 01.09.2022 (prot. n.38485) AQP s.p.a. comunicava formalmente la completa fine dei lavori per l'intero tratto residuo e quindi per l'intero lavoro programmato;
- in data 01.09.2022 (prot. n.38494) questa amministrazione, trasmettendo formalmente la prefata nota di AQP s.p.a., invitava nuovamente la ditta appaltatrice all'urgente ripresa dei lavori;
- in data 05.09.2022 (verbale del 02.09.2022) i lavori sono formalmente ripresi pur essendo nella sostanza sempre fermi;
- in data 23.09.2022 (prot. n.41776) questa amministrazione invitava il DD.LL. ad avviare il procedimento di cui all'art.108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. finalizzato alla risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice;

Considerato che:

- al momento della stesura del presente provvedimento nulla ancora è pervenuto dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori circa la ripresa degli stessi;

Rilevato che:

- notoriamente, sin dalla data di consegna, i lavori hanno avuto un andamento temporale variabile e non confacente con il cronoprogramma contrattuale;
- l'andamento anomalo dei lavori è anche assolutamente contrastante con l'interesse pubblico correlato al normale andamento della viabilità di accesso alle residenze ed alle attività produttive e commerciali poste nelle adiacenze di Corso Regina Margherita, oltre che correlato alle



eventuali emergenze di varia natura che dovessero verificarsi in tale arteria;

- i suddetti lavori hanno generato lungo tutto il percorso interessato situazioni di grave degrado, in quanto, la ditta esecutrice, dopo aver rimosso parte della sede stradale effettuava un intervento di ripristino temporaneo con misto stabilizzato che ad oggi si presenta alquanto sconnesso e pericoloso per la pubblica incolumità dell'intera collettività dei residenti nella zona;
- i suddetti lavori hanno portato anche alla realizzazione di una nuova condotta di fogna bianca con relativi pozzetti di ispezione che si presentano in cattivo stato di custodia e manutenzione, già delimitati con transenne di proprietà di questa amministrazione;
- alla data odierna i lavori non sono ancora di fatto ripresi e che le condizioni della prefata arteria si presentano quindi in uno stato di assoluto degrado ed abbandono, con impossibilità di transito veicolare e pedonale da parte dei cittadini e degli avventori delle attività commerciali ivi poste e con gravi possibili pregiudizi anche di natura economica;
- come riferito dal Dirigente Area 3, non sussistono motivi ostativi al corretto proseguimento dei lavori da parte della ditta appaltatrice;

Vista altresì tutta la documentazione e corrispondenza agli atti;

Richiamati gli artt.50 e 54 del D.Lgs 267/2000 che stabiliscono che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Visto il comma 5 dell'art.50 del T.U.E.L. che recita: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti"*;

Visto il comma 4 dell'art.54 del T.U.E.L. che recita: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana."*;

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra riportato, operare con urgenza per:

- salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- superare la situazione di degrado e grave incuria in cui versa l'arteria cittadina;
- eliminare il pregiudizio del decoro e della vivibilità dell'arteria cittadina e degli edifici ad essa prospicienti;

Dato atto che:

- occorre provvedere all'immediata messa in sicurezza del cantiere stradale di Corso Regina



Margherita ed al ripristino temporaneo del transito veicolare e pedonale da parte dei soli residenti e degli avventori delle attività commerciali ivi poste, non raggiungibili da viabilità e/o percorsi alternativi;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità per cui si impone di provvedere con estrema necessità ed urgenza senza ulteriori attese;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Codice Civile;

ORDINA

l'immediata messa in sicurezza del cantiere stradale di Corso Regina Margherita ed il ripristino temporaneo del transito veicolare e pedonale da parte dei soli residenti e degli avventori delle attività commerciali ivi poste, non raggiungibili da viabilità e/o percorsi alternativi, per le motivazioni di cui sopra, mediante esecuzione degli interventi minimi all'uopo necessari;

DISPONE

- che il Dirigente dell'Area 3 ponga in essere tutti gli interventi minimi necessari a mettere in sicurezza il cantiere stradale della suddetta arteria ed al fine di ripristinare temporaneamente il transito veicolare e pedonale da parte dei soli residenti e degli avventori delle attività commerciali ivi poste, mediante esecuzione di interventi da porre economicamente a carico dell'appaltatore come per legge;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Area 3 - Ing. Saverio Pio Longo;
- che il Comandante della Polizia Locale, di concerto con il Dirigente Area 3, predisponga ogni misura ritenuta idonea al ripristino temporaneo della viabilità veicolare e pedonale da parte dei soli residenti e degli avventori delle attività commerciali ivi poste;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 60 e la comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura di Foggia, al Dirigente Area 3, al Comando Polizia Locale, alla locale Stazione Carabinieri, al Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, alla ditta appaltatrice;
- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il TAR di Bari oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

San Giovanni Rotondo, 30.09.2022.

Il Sindaco
Prof. Michele Crisetti